



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

→ TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI

(Delibera RER n. 98 del 18.12.2012)

(pag. 1-6)

**→ RIFINANZIAMENTO DEI CONTROLLI
SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIONE
DEL REG. (CE) n. 882/2004**

(D.Lgs 19.11.2008, n. 194)

(pag. 7-22)

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
18 DICEMBRE 2012, N. 98**

Approvazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), delle modificazioni al tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 69 del 22 dicembre 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1855)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1855 del dicembre 2012, recante in oggetto "Proposta, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m., all'Assemblea legislativa di approvazione delle modificazioni al tariffario delle prestazioni rese dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa 69/11";

Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Politiche per la salute e politiche sociali", giusta nota prot. n. 49353 in data 11 dicembre 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 5 dicembre 2011, recante ad oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa di approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni";

Richiamata altresì la delibera dell'Assemblea legislativa n. 69 del 22 dicembre 2011 "Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica). (Proposta della Giunta regionale in data 5 dicembre 2011, n. 1804)" che inserisce e accorpa in un unico tariffario, al fine di renderne più agevole la consultazione e più trasparente l'utilizzo, le prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, comprese quelle veterinarie e di igiene degli alimenti;

Ritenuto necessario, in ragione di successivi interventi legislativi, procedere alla introduzione e alla modificazione di alcune voci previste nel tariffario di cui alla soprarichiamata deliberazione concernenti prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna, erogate su istanza e nell'interesse dell'utente, come previsto dall'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e ss.mm., adeguandole all'evoluzione normativa nazionale ed in particolare comunitaria;

Ritenuto altresì di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni legislative anche attraverso la eliminazione dal tariffario più volte citato di tariffe corrispondenti a voci relative a prestazioni non più previste come onerose;

Valutata altresì la necessità di procedere, sulla base delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenuti dal territorio, alla individuazione, alla precisazione di voci non specificate nel tariffario approvato con la deliberazione più volte richiamata, ma ricomprese in voci più generali, così evitando dubbi interpretativi e al contempo conseguendo omogeneità applicativa su tutto il territorio regionale;

Ritenuto quindi di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe relative alle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti, al fine da un lato di rendere il relativo tariffario coerente al mutato quadro legislativo di riferimento e dall'altro di facilitare e renderne uniforme l'applicazione sul territorio regionale consentendo ai competenti Servizi delle Aziende USL di operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica;

Ritenuto di dover confermare integralmente i principi e i criteri per l'applicazione del tariffario, approvati nella citata deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/2011, quale riferimento per l'applicazione del tariffario su tutte le prestazioni previste da parte dei competenti Servizi delle Aziende USL;

Ritenuto dunque di procedere alla modificazione - sulla base di quanto più sopra previsto - del suddetto tariffario concernente le prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti con quello di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), sostituisce, a tutti gli effetti, le tariffe preesistenti - veterinarie e di igiene degli alimenti - di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 69/11;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1855 del 3 dicembre 2012 (qui allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

1) l'approvazione, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 19/82, dell'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti erogate dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL su istanza e nell'interesse degli utenti, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/2011 così come rideterminate, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, nell'allegato alla presente deliberazione;

2) di approvare, pertanto, il tariffario delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti, come risultante nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiornato sulla base delle integrazioni e variazioni rese necessarie dall'adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria sopravvenuta e alle difficoltà applicative pervenute dal territorio descritte in premessa, che sostituisce a tutti gli effetti il tariffario delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69/11, provvedendo contestualmente alla sua abrogazione;

3) di confermare la deliberazione dell'Assemblea legislativa 69/11 in ogni altra sua parte;

4) di fissare la decorrenza del tariffario dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

5) di pubblicare la delibera assembleare ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

[tabella allegata tariffario](#)

PRESTAZIONI VETERINARIE E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI	
Certificati o attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti, rilasciati nell'interesse del privato non previsti dal d.Lgs 194/2008:	
per ogni certificato	72,00
Certificati, precertificati, attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti destinati all'esportazione	Tariffa oraria
Attestazione di idoneità al consumo per le macellazioni al domicilio dei privati ai sensi dell'art.13 RD 3298/29:	
per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio.	9,00
Attestazione di idoneità al consumo per gli ungulati selvatici che non transitano per un centro di lavorazione:	
per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio.	6,00
Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d'urgenza in allevamento:	
per ogni attestato	9,00
Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai requisiti previsti dalle normative comunitarie per stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE 852/2004, 853/04, 1069/2009, 183/2005, 1831/2003, dalle normative sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, gli integratori alimentari, gli alimenti addizionati di vitamine e minerali e gli additivi, nonché dalle normative sulla riproduzione animale:	
Stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq	450,00
Stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq	900,00
per l'aggiornamento con modifiche dell'atto di riconoscimento a seguito di variazioni strutturali/impiantistiche/produuttive	180,00
per il cambio della ragione sociale che richiede sopralluogo	120,00
per il cambio della ragione sociale che non richiede sopralluogo	60,00
a seguito di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni all'atto di riconoscimento	60,00
per sopralluogo finalizzato al ripristino di attività riconosciuta sospesa a seguito di N.C.	120,00
Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione esistente, ad esclusione delle comunicazioni riguardanti l'aggiornamento periodico della dislocazione dei distributori automatici di alimenti e bevande) ai fini del Reg. CE/852/04	20,00
Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione) ai fini dei Regg. CE/183/2005, CE/767/2009 e CE/1069/2009	20,00
Registrazione impianti in deroga all'art. 18 del Reg. 1069/2009/CE	50,00
Attestazione di avvenuta disinfezione di automezzi e contenitori	3,00
Attestazioni di idoneità per i centri di raccolta animali vivi di cui all'art. 9 D.L.vo 196/99	300,00
Attestazione di idoneità per stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del DPR 587/93	210,00
Attestazione di idoneità per la vendita all'ingrosso di farmaci ai sensi del D.L.vo 193/06	210,00
Autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci	21,00

Attestazione di idoneità per la produzione di premiscele medicamentose	300,00
Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a partire da prodotti intermedi	210,00
Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a partire da premiscele	420,00
Attestazioni di idoneità per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93 (mangimi medicati in rivendite al dettaglio)	21,00
Attestazione di idoneità per stalle di sosta e concentramenti anche temporanei di animali da reddito di cui all'art. 17 del DPR 320/54	36,00
Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza per mezzo di natanti, ferrovia, automezzi ecc. nonché certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza in ambito comunitario ed extracomunitario:	
bovini, equini, bufalini: fino a 5 capi	6,00
per ogni capo successivo	1,00
fino ad un massimo di euro	16,00
vitelli, puledri e anutoli: fino a 10 capi	6,00
per ogni capo successivo	1,00
fino ad un massimo di euro	16,00
suini: fino a 10 capi	6,00
per ogni gruppo di 10 o frazione successiva	2,00
fino ad un massimo di euro	16,00
ovini e caprini: fino a 50 capi	4,00
per ogni gruppo di 10 o frazione successiva	2,00
fino ad un massimo di euro	11,00
volatili da cortile conigli, selvaggina allevata: fino a 100 capi complessivamente	5,00
per ogni 10 capi successivi	1,00
fino ad un massimo complessivo di euro	21,00
animali selvatici esotici e non (per ogni certificato)	11,00
cani, gatti ed altri piccoli animali d'affezione (per ogni certificato)	6,00
altri animali (per ogni certificato)	6,00
Certificato di sanità per animali introdotti dalla CE ed extra CE, per il prescritto periodo d'osservazione, per ogni gruppo di animali di cui al certificato di scorta	11,00
Identificazione animali da compagnia:	
Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione di microchip (escluso costo microchip) e registrazione nella banca dati regionale	20,00 (*)
Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione del microchip (escluso costo del microchip)	10,00 (*)
Registrazione nella banca dati regionale	10,00 (*)
Rilascio passaporto o duplicato per cani, gatti e furetti (compreso costo del passaporto)	15,00
Identificazione animali da reddito:	
Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale (per ogni registrazione di singolo capo capo (bovino) o per partita (suini, ovicaprini, avicoli..).	3,00 (*)

Stampa passaporto bovino	1,00 (*)
Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro interesse, inerenti alla sanità animale ed igiene delle produzioni e degli allevamenti compresi la riproduzione e i pareri sul benessere animale:	
per ogni certificato, senza sopralluogo	6,00
per ogni certificato, con sopralluogo	21,00
e per ogni prestazione necessaria alla certificazione richiesta:	
Prelievo di sangue in allevamento	pimo prelievo 9,00 prelievi succ. 4,00
Prelievo pool di campioni di sangue per avicoli destinati a mostre, fiere e mercati	6,00
Prova allergica (cad.)	6,00
Prelievo sperma (cad.)	30,00
Tamponi: vaginali, prepuziali, cervicali, ecc. (cad.)	10,00
Prelievo pool di tamponi per avicoli destinati a mostre, fiere e mercati	10,00
Prelievo di latte (cad.)	5,00
Prelievo materiale patologico (cad.)	10,00
Prelievo di altri liquidi e materiali organici (feci) (cad.)	10,00
Altre prestazioni non elencate (es. esame autoptico, valutazione comportamentale, eutanasia escluso costo del medicinale, ecc.)	Tariffa oraria
visita animale morsicatore, comprensiva di visita comportamentale, quando prevista	19,00
per ogni attestazione dei soli referti segnaletici negli animali d'interesse zootecnico	11,00
Vidimazione registri:	
Registri fino a 10 fogli	10,00
Registri oltre i 10 fogli	20,00
Prestazioni relative al trasporto di animali vivi ai sensi del Reg. 1/2005/CE:	
Verifica automezzi con rilascio certificato di omologazione (per trasporti per conto terzi internazionali di durata superiore alle 8 ore, o nazionali di durata superiore alle 12 ore)	90,00
Verifica automezzi con rilascio autorizzazione (per trasporti per conto terzi in ambito nazionale entro le 12 ore, e in ambito CE entro le 8 ore)	60,00
Registrazione e attestazione (per trasporti dei propri animali sui propri mezzi compresi i cavalli da diporto)	16,00
Esame di idoneità all'attività di trasporto di animali vivi	20,00
Rilascio attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi	13,00
Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 1 (s) (art. 10 reg. 1/2005/CE)	15,00
Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 2 (L) (art. 11 reg. 1/2005/CE)	25,00
Attestazione di idoneità dei centri di produzione della selvaggina	30,00
Parere in materia di igiene urbana veterinaria, relativo a sanità/benessere animale, problematiche connesse alle popolazioni sinantropiche.	Tariffa oraria
Registrazione di impianti adibiti alla vendita, compresi gli esercizi di vendita di animali vivi d'affezione e toelettature, al concentramento, anche temporaneo, all'allevamento, all'addestramento e al ricovero, di animali di cui agli articoli 18 e 24 del DPR 320/54	20,00

Parere igienico-sanitario con sopralluogo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari: Superficie in mq inferiore o uguale a 100	72,00
Superficie in mq superiore a 100	222,00
Attestazioni per Impianti di cura e laboratori veterinari	62,00
Rilascio del parere per la registrazione nell'elenco regionale dei laboratori di analisi per autocontrollo delle imprese alimentari	60,00
TARIFFA ORARIA	
Per tutte le prestazioni in cui è prevista tariffa oraria e per eventuali prestazioni non altrimenti tariffate, quali l'attività di formazione, l'attività nell'interesse del privato compresa quella di supervisione/ricertificazione per stabilimenti che esportano alimenti, la tariffa si intende applicata al tempo impiegato per la concreta erogazione della prestazione sul posto (sopralluogo, verifica, lezione) indipendentemente dalla qualifica degli operatori	67,00

(*) più IVA se dovuta

D.Lgs. 19-11-2008 n. 194

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2008, n. 289.

D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 ⁽¹⁾.

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2008, n. 289.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [legge 25 febbraio 2008, n. 34](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;

Visto il [decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27](#), concernente attuazione della [direttiva 89/608/CEE](#) relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432](#), concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CE che modificano e codificano la [direttiva 85/73/CEE](#) in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123](#), e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il [decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#);

Visto il [decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223](#), concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la [decisione 2007/275/CE](#) della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

Considerato che ai sensi dell'[articolo 26 del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 2. Riscossione delle tariffe

1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono rimosse le tariffe di cui all'allegato A.
2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono rimosse le tariffe di cui all'allegato B.
3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'[articolo 31 del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.
4. L'autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.
5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'[articolo 27, paragrafo 9, del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).

Art. 3. Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe

1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).
2. Gli importi delle tariffe rimosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni è destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio.
3. Gli importi delle tariffe rimosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.
4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i [paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.
5. Relativamente alle attività di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal [regolamento \(CE\) n. 854/2004](#), con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.

Art. 4. Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta

1. Si definiscono:
 - a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli [articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#);

- b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'[articolo 15, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), nonché quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.
2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.
 3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 5. Costo orario

1. Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto all'esecuzione di controlli sanitari di cui al [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).
2. Il costo orario del servizio è indicato nell'allegato C - sezione I.

Art. 6. Modalità di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:
 - a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;
 - b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).
2. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.

Art. 7. Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A sono destinati e vincolati:
 - a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute;
 - b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e alle province autonome per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli;
 - c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli;
 - d) la quota dell'1 per cento, ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto, accreditati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#);
 - e) la quota del 2 per cento, è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.
2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati:
 - a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel

programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai posti di ispezione frontaliere, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato C - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;

- b) la quota del 7 per cento, alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliere;
 - c) la quota del 5 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;
 - d) la rimanente quota dell'83 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati:
- a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana» - 6.1.1 «Funzionamento» e 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilità Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato C - sezione II, nonché per ogni altro onere correlato;
 - b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;
 - c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;
 - d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo è individuato nella copertura dei costi delle attività espletate dai soggetti ivi previsti.

Art. 8. Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale regionale di cui al comma 1 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

Art. 9. Rideterminazioni

1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal [paragrafo 6 dell'articolo 27 del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel

presente decreto, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni o le province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalità di cui al predetto articolo 27.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10. Modalità tecniche di versamento delle tariffe

1. Le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, la determinazione degli introiti dovuti in base al presente decreto è effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli.
3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.
4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale.
6. La procedura di cui al comma 5 si applica anche nel caso di violazione del comma 4.

Art. 11. Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B

1. Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la trasmissione deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformità al comma 2, può modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo

Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale.

4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'[articolo 41 del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).
5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalità di cui al comma 4.

Art. 12. Modalità di rendicontazione

1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.
2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.
3. I laboratori nazionali di riferimento addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

Art. 13. Adempimenti comunitari

1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:
 - a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;
 - b) il metodo di calcolo delle tariffe.
3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 14. Potere sostitutivo

1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1999, limitatamente alle norme relative alle modalità tecniche di versamento e riscossione.

Art. 17. Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il [*decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432*](#).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04

Sezione 1 - Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione

Per le attività di macellazione ed in relazione alla notevole difformità operativa del veterinario ufficiale in impianti di macellazione con capacità ed attività diversa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli importi minimi di seguito riportati (Euro per capo macellato):

1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE

Tabella 1 (*)	bovini adulti	bovini giovani	solipedi/ equidi	suini < 25 Kg.	suini > 25 Kg.	ovicaprini < 12 Kg.	ovicaprini > 12 Kg.	ratiti
fascia fino a 10.000 UGB/anno (tariffa ordinaria)	5,00	2,00	3,00	0,50	1,00	0,15	0,25	0,50
fascia da 10.001 a 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,50	1,80	2,70	0,45	0,90	0,135	0,225	0,45
fascia da 25.000 a 50.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,00	1,60	2,40	0,40	0,80	0,12	0,20	0,40
fascia da 50.000 a 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,50	1,40	2,20	0,35	0,70	0,11	0,175	0,35
fascia oltre 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,00	1,20	2,00	0,30	0,60	0,10	0,150	0,30

(*) si applicano importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento CE/882/2004, solo qualora si tratti di stabilimenti:

- dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità;
- classificabili con una valutazione del livello di rischio medio-basso;
- con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali.

Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio - si applica un importo pari ad esso.

1.2 MACELLI PER ANIMALI A CARNI BIANCHE

Tabella 2 **	polli	tacchini	faraone	anatre	oche	conigli ed altri lagomorfi
tariffa unica	euro 0,005	euro 0,025	euro 0,05	euro 0,01	euro 0,01	euro 0,005

Tabella 3 **	Selvaggina da penna allevata
di peso vivo superiore a kg 2	euro 0,005 a capo
di peso vivo/inferiore a kg 2 ma superiore a kg 1	euro 0,0025 a capo
di peso vivo inferiore 1 kg	euro 0,0005

** Tali importi sono applicabili e rideterminabili fino alla copertura del costo del servizio

Quando l'ispezione ante mortem relativa del pollame è effettuata in allevamento, la Asl di competenza dell'allevamento stesso riscuote le seguenti tariffe di cui alla tabella 4

Tabella 4	Ispezione ante mortem del pollame in allevamento
Fino a 40.000 capi	Euro 30,00
Oltre 40.000 capi	Euro 50,00

TABELLA DI CONVERSIONE CARNI ROSSE	
1 UGB =	1 bovino adulto (compresi bufali e bisonti); 1 solipede; 2 vitelli; 5 suini/cinghiali
	10 ovini/10 caprini/10 biungulati selvatici (caprioli, daini, cervi, renne, ed altri biungulati di taglia media);
	20 agnelli peso vivo inf. 15 Kg
	20 capretti peso vivo inf. 15 Kg
	20 suinetti peso vivo inf. 15 Kg
	5 Struzzi

Sezione 2 - Importi delle tariffe applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento

Per tonnellata di carne introdotta:

- carni bovine, suine, equine, ovine e caprine:	2 EURO
- carni di pollame e di conigli di allevamento:	1,5 EURO
- carni di selvaggina di allevamento e selvatica:	
- piccola selvaggina di penna e di pelo:	1,5 EURO
- carni di ratiti (struzzo, emù, nandù)	3 EURO
- cinghiali e ruminanti:	2 EURO

Sezione 3 - Importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata.

Tale tabella si applica esclusivamente alla selvaggina cacciata

a) Piccola selvaggina di penna:	0,005 EURO/capo
b) Piccola selvaggina di pelo:	0,01 EURO/capo
c) Ratiti:	0,5 EURO/capo
d) Mammiferi terrestri:	
- cinghiali:	1,5 EURO/capo
- ruminanti:	0,5 EURO/capo

Sezione 4 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte.

Tale tabella si applica esclusivamente al conferimento di latte crudo agli stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione.

Fasce produttive mensili	Importi/ton.
Per le prime 30 tonnellate del mese	1 EURO/ton
Per ogni tonnellata supplementare	
fino a 200 ton/mese	0,5 EURO/ton
da 201 a 500 ton/mese	0,4 EURO/ton
da 501 a 1.000 ton/mese	0,3 EURO/ton
da 1.001 a 2.500 ton/mese	0,25 EURO/ton
da 2.501 ton a 5.000 ton/mese	0,2 EURO/ton
oltre 5.000 ton/mese	0,15 EURO/ton
oltre 10.000 ton/mese	0,10 EURO/ton

Sezione 5 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura:	1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare
Prima vendita nel mercato del pesce:	0,5 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,25 EURO per ogni tonnellata supplementare
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al Reg. 2406/96	1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare

Gli importi riscossi sulle seguenti specie, di cui all'allegato II del Reg. CE/3703/85, non devono superare i 50 EURO per partita:

Aringhe della specie *Clupea harengus*, Sardine della specie *Sardina pilchardus*, Sgombri della specie *Scomber scombrus*, Sgombri della specie *Scomber japonicus*, Sugarelli della specie *Trachurus spp.*, Acciughe della specie *Engraulis spp.*, Menole della specie *Maena smaris*, Spratto della specie *Sprattus sprattus*

Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura:

0,5 EURO/tonnellata lavorata

Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del [Regolamento CE n. 882/2004](#)

Per gli stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B [Regolamento CE n. 882/2004](#), al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale, sono previste le tariffe di seguito riportate, calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione).

Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso)	Fascia produttiva annua A	Fascia produttiva annua B	Fascia produttiva annua C
Prodotti e preparazioni di carne	fino a 200 ton	da 201 a 1000 ton	oltre 1000 ton
Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4)			
Ovoprodotti			
Centri imballaggio uova	fino a 10.000.000 uova	da 10.000.000 a 50.000.000	oltre 50.000.000 di uova
Miele	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Molluschi bivalvi vivi	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
Cosce di rana e lumache	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton
Grassi fusi di origine animale e ciccioli	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Stomaci, vesciche e budella	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Gelatina e collagene	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Centri di cottura	fino a 10 ton di materie prime	da 11 a 100 ton di materie prime	oltre 100 ton di materie prime
Acque minerali e bevande analcoliche	fino a 10.000 hl	da 10.001 a 100.000 hl	oltre 100.000 hl
Integratori alimentari e prodotti dietetici	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Prodotti di iv gamma e di v gamma	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Pasticcerie industriali	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Produzione surgelati	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Conserven vegetali frutta secca e spezie	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Alimenti vegetali non considerati altrove	fino a 500 ton	da 501 a 10.000 ton	oltre 10.000 ton
Vino e bevande alcoliche	fino a 5.000 hl	da 5.001 a 50.000 hl	oltre 50.000 hl
Produzione ed imbottigliamento olii	fino a 1.000 hl	da 1.001 a 10.000 hl	oltre 10.000 hl
Caffè e the	fino a ton 500	da ton 501 a ton 1.000	oltre ton 1.000
Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata	fino a 500 ton	da 500 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Additivi e coloranti alimentari	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton
Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton
Depositi alimentari			
Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione			
Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso	fascia unica 1.500 euro		

Tariffe annue forfetarie:

- fascia A 400 euro/anno
- fascia B 800 euro/anno
- fascia C 1.500 euro/anno

Sezione 7 - Importi per attività di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto 4 del Decreto della salute 5 giugno 2003 sono previste le seguenti tariffe:

procedimenti di riconoscimento svolti in vece delle Regioni, compresi eventuali sopralluoghi	1500 euro
accertamenti concernenti procedimenti per l'abilitazione all'esportazione, che includono gli accertamenti mediante eventuale sopralluogo	1500 euro
accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di controlli ispettivi o di audit	1000 euro
procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia prodotti alimentari	100 euro e copertura delle eventuali spese di missione
spese per le attività di monitoraggio ispettivo sugli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa tariffa la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni anno dalla ASL e le somme riscosse devono essere ripartite in conformità all'articolo 7, comma 1	100 euro per stabilimento/anno

Allegato B

Sezione I

Tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i controlli sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla decisione 275/2007 della Commissione, 17 aprile 2007, e sui mangimi di origine non animale ex decreto legislativo 25 giugno 2003, n. 223

Capo I

Tariffe applicabili alle carni importate

L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

Capo II

Tariffe applicabili ai prodotti della pesca importati

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2.000 tonnellate.

3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un Paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a) del [Regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).

Capo III

Tariffe applicabili ai prodotti a base di carne, alle carni di pollame, di selvaggina selvatica, di coniglio, di selvaggina di allevamento, al miele, al latte e agli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui alla Decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007 e ai sottoprodotti e ai mangimi di origine animale

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per nave, con un carico di prodotti superiore a 2.000 tonnellate.

Capo IV

Tariffe applicabili al transito attraverso la Comunità di merci e di animali vivi

L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

Capo V

Tariffe applicabili all'importazione di animali vivi

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:

- a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate;

- b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

55 euro per partita, fino a 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

Capo VI

Tariffe applicabili all'importazione di mangimi di origine non animale

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale è fissata in:

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva , fino a 460 tonnellate

e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

Sezione II

Capo I

Tariffe riscosse dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera

Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in:

63,30 euro per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti,

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate,

e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

Capo II

Tariffe applicabili al transito attraverso la Comunità di merci e rilascio del documento comune

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunità, compreso il rilascio del documento comune, è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

Allegato C

Sezione I

Costo orario del servizio

Sulla base di valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato VI del [Regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), il costo orario del servizio prestato dal personale del Servizio Sanitario Nazionale è di in euro 50,00.

Sulla base dei medesimi criteri, il costo orario del servizio prestato dal personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per effettuare i controlli sanitari ufficiali di cui all'articolo 1 del presente decreto, viene calcolato in euro 50,00.

Sezione II

Fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'[articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374](#), e successive modificazioni.